



CITTÀ di AULLA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

“Settore casa e servizi sociali”

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2018

Vista la Legge 9.12.1998 n. 431 ed in particolare l'art. 11;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/06/1999;

Vista la Legge Regionale Toscana 20.12.1996 n. 96 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 06/04/2009;

Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 06.03.2018;

Vista la propria determinazione n. 938 del 23.07.2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.988 del 10.09.2018 ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - modifica criteri accesso a seguito Sentenza Corte Costituzionale n. 166/2018;

Vista la propria determinazione n. 1423 del 15.11.2018;

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che a partire dal **16.11.2018** e fino al **26.11.2018**, sono riaperti i termini di presentazione delle

domande di partecipazione al bando di concorso per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - anno 2018, esclusivamente per i soggetti che avrebbero potuto partecipare al bando stesso qualora in esso non fosse stato presente il requisito di cui all'art. 11, comma 13, del decreto legge 25 luglio 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133

Art. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Alla data di pubblicazione del presente bando, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea a condizione che sia titolare di regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Aulla e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità; i cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda la certificazione rilasciata dalla competente Autorità del paese di origine oppure del Consolato o Ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attestino che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono immobili ad uso abitativo nel loro paese di origine;
- d) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui il richiedente ha la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

Sono esclusi i contratti di locazione disciplinati dalla L.R. n. 96/96, come modificata dalla L.R. n. 41/2015 e gli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

e) presentazione di certificazione, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.), non superiore ad euro 28.470,83

f) presentazione di certificazione, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.), rientranti entro i **VALORI di seguito indicati**:

Fascia A: valore ISE uguale o inferiore all'importo di € **13.192,92** (importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno **2018**). Incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia B: valore ISE compreso tra l'importo di € **13.192,92** e l'importo di €. **28.470,83**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € **16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P.);

g) non aver ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo riferiti allo stesso periodo temporale per il quale si chiede il contributo di cui al presente bando;

h) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

I requisiti di cui ai precedenti punti c), e), f), g), h) devono essere posseduti da parte di tutti i componenti del nucleo familiare

ART. 2. – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013.

ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art. 1, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000. Si ricorda che, a norma degli art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla citata normativa è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

E' obbligatoria la presentazione della documentazione indicata all'art. 5 del presente bando.

ART. 4 – POSIZIONE REDDITUALE E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella

risultante dalla certificazione ISE/ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della vigente normativa ISE/ISEE stessa.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo in presenza di certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi sociali della SdS Lunigiana che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, compilate sui moduli predisposti dal Comune di Aulla, debitamente sottoscritte e corredate della documentazione sottoindicata, devono essere presentate entro il termine perentorio del giorno **26.11.2018** con una delle seguenti modalità:

- Consegnà a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Aulla (Palazzo Comunale - Piazza Gramsci n. 24 – piano terra; orario al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00);
- Spedizione a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo : Comune di Aulla – Piazza Gramsci n. 24 – 54011 – Aulla. Per le domande spedite a mezzo raccomandata postale A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante;
- Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.aulla@postacert.toscana.it, nel caso di utilizzo di tale modalità, farà fede la data di invio dell'e-mail certificata;

Nel modulo di domanda il richiedente deve indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso ed esprimere il consenso al trattamento dei dati personali.

Documentazione da allegare alla domanda:

1)Copia documento di identità valido;

- 2) Copia permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;**
- 3) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;**
- 4) Documentazione attestante la registrazione del contratto per l'anno in corso oppure documentazione attestante il regime di "cedolare secca";**
- 5) Certificazione ISE / ISEE, in corso di validità, redatta ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.);**
- 6) Per i soggetti che dichiarano "ISE zero": Certificazione a firma del responsabile del competente ufficio della Società della Salute che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali o autocertificazione circa la fonte di sostentamento;**
- 7) Per i cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari, certificazione/attestazione dell'Autorità del paese di origine oppure del Consolato o Ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo nel loro paese di origine; la suddetta certificazione/attestazione sarà ritenuta valida se rilasciata non oltre i sei mesi precedenti la pubblicazione del presente bando, salvo che non sia prevista dal Paese di origine una scadenza diversa che in tal caso dovrà essere indicata sulla certificazione/attestazione stessa;**

Coloro che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria definitiva dovranno presentare, entro il 31/01/2019, copia delle ricevute, o documento equipollente, attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione - anno 2018. Dal documento dovrà risultare chiaramente: l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio, il nominativo del proprietario. Nel caso in cui entro la data di cui sopra, il richiedente non presenti tutte le ricevute relative al periodo gennaio / dicembre 2018, l'entità del contributo sarà ricalcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione presentate.

La mancanza di uno o più degli allegati sopraindicati o la mancanza della firma determinerà l'esclusione della domanda.

ART. 5 – DURATA E CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata annuale ed è riferito al periodo 1° gennaio / 31 dicembre 2018; nel caso di contratti di locazione stipulati in data successiva al 1° gennaio 2018, il contributo decorre dalla data di registrazione del contratto stesso.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2913 e s.m.i.:

a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;

b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. -

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Toscana. In caso di risorse non sufficienti a coprire il fabbisogno, il Comune di Aulla si riserva di applicare riduzioni sulle quote spettanti.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00.

Il tetto massimo quale base di riferimento per il calcolo del 10% del canone annuo di locazione annuo è fissato in €. 6.000,00.

La collocazione in graduatoria non determinerà quindi automaticamente il diritto all'erogazione del contributo.

ART. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio Casa del Comune di Aulla procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Sono escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e le domande mancanti di uno o più degli allegati richiesti all'art. 5 del presente bando.

I richiedenti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria, distinti in: fascia A) e fascia B), in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

La graduatoria provvisoria è approvata con determinazione del Dirigente del 4° settore.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Aulla per 15 giorni consecutivi.

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ricorso, indirizzato al Comune di Aulla e presentato all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione della stessa.

La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Dirigente del 4° settore e trasmessa

alla Regione Toscana.

ART. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato subordinatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie da parte della Regione. In caso di risorse finanziarie insufficienti rispetto al fabbisogno, il Comune di Aulla si riserva di applicare riduzioni sulle quote spettanti, ***in misura proporzionale a ciascuno degli aventi diritto.***

Il Comune si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari inseriti in graduatoria su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria, dovranno presentare entro il **31.01.2019** copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente dal quale risulti chiaramente sia l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sia la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio e il nominativo del proprietario. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l'entità del contributo sarà ricalcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione pagate e presentate.

Qualora, a seguito della presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione, risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Non si dà luogo a rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore.

ART. 8 – CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Per ottenere il contributo gli eredi dovranno presentare la certificazione che attesti il loro stato oltre alle ricevute attestanti il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto

all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Aulla effettua i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presentazione di documenti falsi, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera o del documento falso. Il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Il Comune di Aulla trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

ART. 13 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in particolare: alla Legge n. 431 del 09/12/1998, alla L. R.T. n. 96/1996 e s.m.i., alla D.G.R.T n. 265 del 06/04/2009, alla D.G.R.T. n. 228 del 6.03.2018.

Aulla, 15.11.2018

Il Dirigente 4° Settore

D.ssa Luciana Micheletti